

LA NORMATIVA PER LE PRODUZIONI ANIMALI BIOLOGICHE

NOVITA' RISPETTO all' 834/07 e 889/08

- REG. (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
- REG. (UE) 2020/464 DELLA COMMISSIONE
- REG. (UE) 2020/1693 dell'11.11.2020 ED. novembre 2020
- REG. esecuzione UE 1165/21

Reg. CE 848/18- CONSIDERANDO

Parte II: norme di produzione animale

Reg. CE 848/18- Parte II

Articolo 1.2 - conversione

1.2.2 I periodi di conversione specifici per tipo di produzione animale sono definiti come segue:

12 mesi per i bovini e gli equini destinati alla produzione di carne e, in ogni caso, non meno di tre quarti della loro vita;

6 mesi per gli ovini, i caprini e i suini, nonché per gli animali destinati alla produzione lattiera;

10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne, ad eccezione delle anatre di Pechino;

7 settimane per le anatre di Pechino introdotte prima dei 3 giorni di età;

6 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di uova;

12 mesi per le api. Nel corso del periodo di conversione, la cera è sostituita con cera proveniente dall'apicoltura biologica. Tuttavia, può essere utilizzata cera d'api non biologica quando:

i) la cera prodotta biologicamente non è disponibile in commercio;

ii) è dimostrato che la cera non biologica è esente da sostanze o da prodotti non autorizzati per l'uso nella produzione biologica; e

iii) la cera non biologica utilizzata proviene da opercoli;

3 mesi per i conigli;

12 mesi per i cervidi.

Reg. CE 848/18- Parte II
Articolo 1.4 - Alimentazione

1.4.1

gli animali lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno per un periodo minimo definito dalla Commissione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a); durante tale periodo non è consentito l'utilizzo di surrogati del latte contenenti componenti sintetizzati chimicamente o componenti di origine vegetale;

834/07 : i mammiferi lattanti sono nutriti con latte naturale, di preferenza materno

Reg. CE 848/18- Parte II
Articolo 1.4 - Alimentazione

1.4.2.2.2.

Nei periodi di transumanza gli animali biologici possono pascolare su terreni non biologici quando sono condotti a piedi da un'area di pascolo all'altra. Durante questo periodo di tempo, gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali. I mangimi non biologici, costituiti da erba e altri vegetali di cui si nutrono gli animali al pascolo, sono concessi:

- per un periodo massimo di 35 giorni, che copre sia il viaggio di andata sia quello di ritorno;
- o
- fino a un massimo del 10 % della razione annua complessiva, calcolata in percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.

Reg. CE 848/18- Parte II
Articolo 1.4 - Alimentazione

1.4.3.1.

a partire dal secondo anno di conversione, l'incorporazione nella razione alimentare di mangimi in conversione è autorizzata fino a un massimo del **25 %** in media della formulazione alimentare. Tale percentuale può essere aumentata al 100 % se tali mangimi in conversione provengono dall'azienda in cui sono tenuti gli animali; e fino al 20 % della quantità media complessiva dei mangimi somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti, superfici foraggere perenni o colture proteiche seminate in regime biologico sui terreni nel primo anno di conversione, purché tali terreni facciano parte delle stesse aziende.

Articolo 1.6 - Stabulazione e pratiche zootecniche

1.6.5.

Gli spazi all'aperto possono essere parzialmente coperti. Le verande non sono considerate come spazi all'aperto.

Reg. CE 848/18- Parte II
Articolo 1.7 - Benessere animale

1.7.1. Tutte le persone addette alla cura degli animali e al trattamento di animali durante il trasporto e la macellazione possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali e hanno seguito una formazione adeguata, come previsto in particolare dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, ai fini della corretta applicazione delle norme di cui al presente regolamento.

1.7.2. Le pratiche zootecniche, comprese la densità di allevamento e le condizioni di stabulazione, garantiscono che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali.

1.7.3. Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta dove possono fare del moto, di preferenza pascoli, quando lo permettano le condizioni atmosferiche e stagionali e lo stato del suolo, salvo in casi di restrizioni e obblighi relativi alla tutela della salute umana e animale imposti in virtù della normativa dell'Unione.

Articolo 1.7 - Benessere animale

1.7.5. È vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo per singoli capi per un periodo limitato e nella misura giustificata da motivi veterinari. L'isolamento degli animali può essere autorizzato solo per un periodo limitato e solo qualora sia compromessa la sicurezza dei lavoratori o per motivi di benessere degli animali. Le autorità competenti possono autorizzare la stabulazione fissa nelle aziende con non più di 50 animali (esclusi gli animali giovani) se non è possibile tenere gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, purché essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e purché, quando l'accesso ai pascoli non sia possibile, abbiano accesso a spazi liberi all'aperto almeno due volte alla settimana

1.7.6. Il trasporto degli animali ha una durata il più possibile limitata.

1.7.7. Agli animali sono evitati e ridotti al minimo sofferenze, dolore e angoscia nel corso della loro intera vita, anche al momento della macellazione

Articolo 1.7 - Benessere animale

1.7.8.

Fatti salvi gli sviluppi nella legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali, il taglio della coda per gli ovini, la spuntatura del becco effettuata nei primi tre giorni di vita e la rimozione delle corna possono essere consentiti in via eccezionale, ma soltanto caso per caso e solo qualora tali pratiche migliorino la salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui altrimenti sarebbe compromessa la sicurezza dei lavoratori. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale può essere consentita soltanto caso per caso qualora migliori la salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui altrimenti sarebbe compromessa la sicurezza dei lavoratori. L'autorità competente autorizza tali operazioni soltanto quando l'operatore gliel'abbia debitamente notificate e motivate e quando l'operazione debba essere effettuata da personale qualificato.

Reg. CE 848/18- Parte *II*
Articolo 1.9 - Norme aggiuntive

Alimentazione

1.9.1.1. per bovini, ovini, caprini ed equini

almeno il 60 % del mangime proviene dall'azienda stessa o, qualora ciò non sia praticabile o tale mangime non sia disponibile, è ottenuto in cooperazione con altre unità di produzione biologica o in conversione e operatori del settore dei mangimi che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione. Tale percentuale è portata al **70 %** a partire dal 1° gennaio 2024 (data già aggiornata)

Articolo 1.9 - Norme aggiuntive

Alimentazione

1.9.3. per suini

almeno il **30 %** del mangime proviene dall'azienda stessa o, qualora ciò non sia praticabile o tale mangime non sia disponibile, è ottenuto in cooperazione con altre unità di produzione biologica o in conversione e operatori del settore dei mangimi che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione

Reg. CE 848/18- Parte II
Articolo 1.9 - Norme aggiuntive

Qualora gli agricoltori non siano in grado di procurarsi alimenti proteici esclusivamente ottenuti con metodo di produzione biologica e l'autorità competente abbia confermato che gli alimenti proteici biologici non sono disponibili in quantità sufficiente, alimenti proteici non biologici possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2026 (data già aggiornata), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- i) non sono disponibili in forma biologica;
 - ii) sono prodotti o preparati senza solventi chimici;
 - iii) il loro utilizzo è limitato all'alimentazione dei suinetti di peso pari o inferiore a 35 kg con composti proteici specifici
 - iv) la percentuale massima autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali animali non supera il 5 %.
- È calcolata la percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.

Reg. CE 848/18- Parte II
Articolo 1.9 - Norme aggiuntive

Alimentazione

1.9.4.2 per pollame

almeno il **30 %** del mangime proviene dall'azienda stessa o, qualora ciò non sia praticabile o tale mangime non sia disponibile, è ottenuto in cooperazione con altre unità di produzione biologica o in conversione e operatori del settore dei mangimi che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione

qualora gli agricoltori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici esclusivamente ottenuti con metodo di produzione biologica per le specie di pollame e l'autorità competente abbia confermato che i mangimi proteici biologici non sono disponibili in quantità sufficienti, i mangimi proteici non biologici possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2026 (data già aggiornata), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- i) non sono disponibili in forma biologica;
- ii) sono prodotti o preparati senza solventi chimici;
- iii) il loro utilizzo è limitato all'alimentazione del pollame giovane con composti proteici specifici; e
- iv) la percentuale massima autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali animali non supera il 5 %. È calcolata la percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.

Reg. CE 848/18- Parte *II*

Articolo 1.9 - Norme aggiuntive

1.9.4.3.

Benessere degli animali. È vietata la spiumatura di volatili vivi.

Reg. CE 848/18- Parte II
Articolo 1.9 - Norme aggiuntive

1.9.4.4. stabulazione e pratiche zootecniche

il pollame ha accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della sua vita. Tuttavia, le galline ovaiole e il pollame da ingrasso hanno accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della loro vita, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa dell'Unione;

è garantito dalla più tenera età l'accesso diurno continuo allo spazio aperto non appena sia praticamente possibile e ogniqualvolta le condizioni fisiologiche e fisiche lo consentano, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa dell'Unione;

in deroga al punto 1.6.5, nel caso di uccelli nidificanti e pollastrelle di età inferiore alle 18 settimane, se le condizioni di cui al punto 1.7.3 per quanto riguarda le restrizioni e gli obblighi relativi alla tutela della salute umana e animale imposti in virtù della normativa dell'Unione sono soddisfatti e impediscono agli uccelli nidificanti e alle pollastrelle di età inferiore a 18 settimane di accedere a spazi all'aria aperta, le verande sono considerate come spazi all'aperto e, in tal caso, hanno una barriera di rete metallica per tenere fuori gli altri volatili;

gli spazi all'aperto per il pollame consentono un facile accesso a un numero sufficiente di abbeveratoi;

gli spazi all'aperto per il pollame sono per la maggior parte ricoperti di vegetazione;

nell'eventualità di una scarsa disponibilità di mangimi nell'area all'aperto a causa, per esempio, di un manto nevoso persistente o di condizioni meteorologiche aride, l'alimentazione del pollame è integrata con foraggi grossolani;

il pollame tenuto al chiuso, a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa dell'Unione, ha permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le sue necessità etologiche;

Reg. CE 848/18- Parte II
Articolo 1.9 - Norme aggiuntive

1.9.5. per i conigli

Alimentazione. In materia di alimentazione si applicano le seguenti norme:

almeno il **70 %** del mangime proviene dall'azienda stessa o, qualora ciò non sia praticabile o tale mangime non sia disponibile, è ottenuto in cooperazione con altre unità di produzione biologica o in conversione e operatori del settore dei mangimi che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione;

i conigli hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano;

i sistemi di allevamento si basano su un utilizzo massimo del pascolo, secondo la disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno;

Reg. CE 848/18- Parte II
Articolo 1.9 - Norme aggiuntive

Quando l'erba non è sufficiente, sono forniti mangimi fibrosi, come paglia o fieno. Almeno il 60 % dell'alimentazione deve essere costituito da foraggio.

Stabulazione e pratiche zootecniche. Per quanto riguarda la stabulazione e le pratiche zootecniche, si applicano le seguenti norme:

i locali di stabulazione contengono una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costituita da materiale solido non fessurato. L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere migliorata e arricchita con qualsiasi prodotto minerale autorizzato a norma dell'articolo 24 come concime o ammendante per l'uso nella produzione biologica;

i conigli sono tenuti in gruppi;

le aziende cunicole utilizzano razze robuste adatte alle condizioni esterne; i conigli hanno accesso a:

- i) ricoveri coperti, compresi nascondigli al riparo dalla luce;
- ii) un recinto all'aperto con vegetazione, di preferenza pascoli;
- iii) una piattaforma sopraelevata su cui possano sedere, al chiuso o all'aperto;
- iv) materiale che consenta a tutte le femmine che allattano di preparare un nido.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 464/20

considerando 16: In particolare le disposizioni relative alla densità di allevamento, agli spazi minimi interni ed esterni per le pollastrelle e i maschi di galline ovaiole, l'estensione massima degli spazi all'aperto per i ricoveri per pollame, il numero massimo di livelli e le attrezzature per un efficace sistema di rimozione delle deiezioni nei ricoveri per pollame a più livelli possono comportare lavori materiali e investimenti come la ricostruzione dei locali destinati agli animali e l'acquisizione di terreni o una ristrutturazione completa dei locali destinati agli animali per alcune aziende o unità di produzione che fino ad ora hanno prodotto in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008. È quindi opportuno prevedere un periodo di transizione per un massimo di **otto anni** a partire dal 1o gennaio 2021 per tali aziende o unità di produzione al fine di consentire loro di effettuare gli adeguamenti necessari per conformarsi ai nuovi requisiti.

SEZIONE 3 - Suini

Articolo 11 - Caratteristiche e requisiti tecnici della superficie minima degli spazi interni ed esterni

Almeno metà della superficie minima dello spazio interno ed **esterno** di cui all'allegato I, parte III, è costituita di materiale solido, vale a dire non fessurato né grigliato.

Articolo 12 - Requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche degli spazi all'aperto

1. Gli spazi all'aperto devono essere attrattivi per i suini. Ove possibile, si accorda preferenza ai campi con alberi o foreste.

2. Gli spazi all'aperto offrono le condizioni del clima esterno nonché l'accesso a ripari e mezzi che consentono la termoregolazione corporea dei suini.

SEZIONE 4 - POLLAME

Articolo 13 - Definizioni

Ai fini della presente sezione si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «pollame da ingrasso» si intende il pollame per la produzione di carne;

- b) per «gruppo» si intende, nel contesto dei compartimenti dei ricoveri per pollame, un insieme di volatili che non si mescolano con altre specie avicole, con spazi interni ed esterni riservati ad essi;

- c) per «maschio di gallina ovaioia» si intende il maschio di razza ovaioia destinato alla produzione di carne;

- d) per «pollastra da ingrasso» si intende la femmina di Gallus gallus destinata alla produzione di carne e macellata all'età minima di 120 giorni.

SEZIONE 4 - POLLAME

Articolo 15 - Caratteristiche e requisiti tecnici dei ricoveri per pollame

1. I ricoveri per pollame devono essere costruiti in modo tale da consentire ai volatili la medesima facilità di accesso agli spazi all'aperto. A tal fine si applicano le seguenti norme:

- a) il perimetro esterno del ricovero per pollame è provvisto di uscioli di entrata/uscita con accesso diretto a spazi all'aperto;
- b) ciascun usciolo di entrata/uscita è di dimensioni adeguate per i volatili;
- c) i volatili sono in grado di accedere agli uscioli senza alcun ostacolo;
- d) gli uscioli sul perimetro esterno del ricovero per pollame hanno una lunghezza combinata di almeno 4 m per 100 m² di zona utilizzabile della superficie minima dello spazio interno del ricovero per pollame;
- e) laddove gli uscioli sono sopraelevati è prevista una rampa.

Reg. DI ESECUZIONE (UE) 2020/464

SEZIONE 4 - POLLAME

2. Ai ricoveri per pollame con veranda si applicano le seguenti norme:

- a) il perimetro esterno tra la parte interna del ricovero e la veranda e quello che separa la veranda dallo spazio all'aperto hanno uscioli di entrata/uscita che consentono un facile accesso rispettivamente alla veranda o allo spazio all'aperto;

- b) gli uscioli che consentono di accedere alla veranda dalla parte interna del ricovero hanno una lunghezza complessiva di almeno 2 m per 100 m² della zona utilizzabile della superficie minima dello spazio interno del ricovero per pollame e gli uscioli che consentono di accedere dalla veranda allo spazio all'aperto hanno una lunghezza complessiva di almeno 4 m per 100 m² di zona utilizzabile della superficie minima interna del ricovero per pollame;

- c) la zona utilizzabile della veranda non è presa in considerazione nel calcolo della densità di allevamento e della superficie minima degli spazi interni ed esterni di cui all'allegato I, parte IV. Tuttavia una parte supplementare esterna coperta di un edificio destinato al pollame, isolata in modo tale da non avere condizioni climatiche esterne, può essere presa in considerazione per il calcolo della densità di allevamento e della superficie minima degli spazi interni ed esterni di cui all'allegato I, parte IV, se rispetta le condizioni seguenti:
 - i) è completamente accessibile 24 ore su 24;

 - ii) è conforme ai requisiti di cui all'allegato II, parte II, punti 1.6.1 e 1.6.3 del regolamento (UE) 2018/848;

 - iii) gli uscioli rispettano gli stessi requisiti previsti per le verande al presente paragrafo, lettere a) e b);

- d) la zona utilizzabile della veranda non è compresa nella zona utilizzabile totale dei ricoveri per pollame per polli da ingrasso di cui all'allegato II, parte II, punto 1.9.4.4., lettera m), del regolamento (UE) 2018/848.

SEZIONE 4 - POLLAME

3 Nei ricoveri per pollame suddivisi in compartimenti al fine di ospitare più gruppi::

a) i compartimenti garantiscono che i contatti con altri gruppi siano limitati e che i volatili di gruppi diversi non possano mescolarsi all'interno del ricovero;

b) in base al tipo, il numero massimo di animali per compartimento di un ricovero per pollame è il seguente:

i) 3.000 riproduttori Gallus gallus;

ii) **10.000 pollastrelle;**

iii) 4.800 polli da ingrasso Gallus gallus;

iv) 2.500 capponi;

v) 4.000 pollastre da ingrasso;

vi) 2.500 tacchini;

vii) 2.500 oche;

viii) 3.200 maschi o 4.000 femmine di anatra di Pechino;

ix) 3.200 maschi o 4.000 femmine di anatra muta;

x) 3.200 maschi o 4.000 femmine di anatra «Mulard»;

xi) 5.200 faraone;

SEZIONE 4 - POLLAME

c) i compartimenti devono essere separati da pareti divisorie di materiale solido per le specie di pollame da ingrasso diverse dal Gallus gallus; tali pareti divisorie in materiale solido garantiscono una separazione fisica totale dal suolo al tetto della costruzione di ciascun compartimento del ricovero per pollame;

d) i compartimenti sono separati da pareti divisorie in materiale solido o da pareti divisorie semi-chiuse o da reti o maglie per i riproduttori Gallus gallus, le galline ovaiole, le pollastrelle, i maschi di galline ovaiole e il pollame da ingrasso della specie Gallus gallus.

SEZIONE 4 - POLLAME

4. Nei ricoveri per pollame si possono usare sistemi a più livelli. Se si utilizzano sistemi a più livelli si applicano le seguenti:

a) i sistemi a più livelli possono essere usati solo per riproduttori *Gallus gallus*, galline ovaiole, pollastrelle per la futura produzione di uova, pollastrelle future riproduttrici e maschi di galline ovaiole;

b) i sistemi a più livelli non possono avere più di tre livelli di zona utilizzabile, incluso il livello al suolo;

c) i livelli elevati sono costruiti in modo tale da evitare cadute di deiezioni sui volatili in basso e sono dotati di un sistema di rimozione efficiente delle medesime;

d) tutti i livelli consentono un'ispezione agevole dei volatili;

e) i sistemi a più livelli garantiscono che tutti i volatili possano spostarsi liberamente e facilmente da un livello all'altro o nelle zone intermedie;

f) i sistemi a più livelli sono costruiti in modo tale da garantire a tutti i volatili lo stesso accesso agli spazi all'aperto.

SEZIONE 4 - POLLAME

5. I ricoveri per **pollame** devono essere dotati di **trespoli** e/o di **zone di riposo sopraelevate**. I trespoli e/o le zone di riposo sopraelevate sono previsti per i volatili a partire dalla tenera età in dimensioni o proporzioni commisurate alla grandezza del gruppo e dei volatili conformemente all'allegato I, parte IV.

6. I ricoveri mobili possono essere usati per il pollame a condizione che siano spostati regolarmente durante il ciclo produttivo, e almeno nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di pollame, al fine di garantire ai volatili la disponibilità di vegetazione. La densità di allevamento per il pollame da ingrasso di cui all'allegato I, parte IV, sezioni da 4 a 9, può essere aumentata fino a un massimo di 30 kg di peso vivo/m² a condizione che la superficie del livello al suolo del ricovero mobile non superi i 150 m².

SEZIONE 4 - POLLAME

Articolo 16 - Requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche degli spazi all'aperto

1. Gli spazi all'aperto destinati al pollame devono essere attrattivi per i volatili e completamente ed equamente accessibili ad essi.

2. Nei ricoveri per pollame suddivisi in compartimenti separati al fine di ospitare più gruppi gli spazi all'aperto corrispondenti a ogni singolo compartimento sono separati in modo da garantire che il contatto con gli altri gruppi sia limitato e che i volatili di gruppi diversi non possano mescolarsi.

3. Gli spazi all'aperto destinati al pollame sono coperti per la maggior parte da vegetazione costituita da un'ampia gamma di piante.

SEZIONE 4 - POLLAME

4. Gli spazi all'aperto forniscono ai volatili un numero sufficiente di dispositivi di protezione o di ripari o arbusti o alberi distribuiti in tutte le zone all'aperto al fine di garantire un utilizzo equilibrato di tutto lo spazio all'aperto da parte dei volatili.
5. La vegetazione dello spazio all'aperto deve essere regolarmente gestita al fine di limitare eventuali eccedenze di nutrienti.
6. Gli spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall'uscio di entrata/uscita più vicino del ricovero per pollame. Può essere tuttavia ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall'uscio più vicino dell'edificio, purché vi sia un numero sufficiente di ripari dalle intemperie e dai predatori uniformemente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro. Per le oche lo spazio all'aperto deve consentire ai volatili di soddisfare le loro esigenze alimentari in materia di erba.

SEZIONE 5 - CONIGLI

Articolo 17 - Periodo minimo per l'alimentazione con latte materno

Il periodo minimo di cui all'allegato II, parte II, punto 1.4.1., lettera g), del regolamento (UE) 2018/848 durante il quale i conigli lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno è di 42 giorni dalla nascita.

Articolo 18 - Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni

Per i conigli la densità di allevamento e la superficie minima degli spazi interni ed esterni sono indicate nell'allegato I, parte V.

SEZIONE 5 - CONIGLI

Articolo 19 - Caratteristiche e requisiti tecnici per locali di stabulazione mobili e fissi

1. Durante il periodo di pascolo i conigli sono tenuti in locali di stabulazione mobili sui pascoli o in locali di stabulazione fissi con accesso al pascolo.

2. Al di fuori del periodo di pascolo, i conigli possono essere tenuti in locali di stabulazione con accesso a un recinto all'aperto con vegetazione, di preferenza erba.

3. I locali di stabulazione mobili su pascoli sono spostati il più spesso possibile per garantire il massimo utilizzo del pascolo e sono costruiti in modo tale da consentire ai conigli di pascolare al suolo.

SEZIONE 5 - CONIGLI

Articolo 20 - Caratteristiche e requisiti tecnici degli spazi interni ed esterni

1. Lo spazio interno nei locali di stabulazione fissi e mobili è costruito in modo tale che:

- a) l'altezza sia sufficiente a consentire a tutti i conigli di stare in piedi con le orecchie erette;

- b) possa accogliere diversi gruppi di conigli consentendo di preservare l'integrità della nidiata durante il passaggio alla fase di ingrasso;

- c) sia possibile tenere separati i maschi e le femmine gravide e riproduttrici dal gruppo per motivi specifici di benessere degli animali e per un periodo limitato, a condizione che possano mantenere un contatto visivo con altri conigli;

SEZIONE 5 - CONIGLI

- d) alla femmina sia possibile allontanarsi dal nido e ritornarvi per allattare i coniglietti;
- e) esso preveda:
 - i) ricoveri coperti, compresi nascondigli al riparo dalla luce in numero sufficiente per tutte le categorie di conigli;
 - ii) accesso ai nidi a tutte le femmine almeno una settimana prima della data prevista per il parto e almeno fino alla fine del periodo di allattamento dei coniglietti;
 - iii) accesso ai nidi in numero sufficiente con un minimo di un nido per femmina che allatta con i coniglietti; iv) materiali che consentano ai conigli di rosicchiare.

SEZIONE 5 - CONIGLI

Articolo 21 - Requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche degli spazi all'aperto

1. La vegetazione dei recinti all'aperto è sottoposta a manutenzione regolarmente e in modo tale da renderla attrattiva per i conigli.
2. Durante il periodo di pascolo, i pascoli sono regolarmente sottoposti a rotazione e gestiti in modo tale da ottimizzare il pascolamento dei conigli.

ALLEGATO I

**NORME RELATIVE ALLA DENSITÀ DI ALLEVAMENTO E ALLA
SUPERFICIE MINIMA DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI PER
GLI ANIMALI DI CUI AL CAPO II**

Parte I: densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per bovini, ovini, caprini ed equini di cui all'articolo 3

BOVINI	Spazio interno (superficie netta disponibile per gli animali)		Spazio esterno (spazi liberi, esclusi i pascoli)
	Peso vivo minimo (kg)	m²/capo	m²/capo
	Fino a 100	1,5	1,1
	Fino a 200	2,5	1,9
	Fino a 350	4,0	3
	Oltre 350	5 con un minimo di 1 m²/100 kg	3,7 con un minimo di 0,75 m²/100 kg
Vacche da latte		6	4,5
Tori da riproduzione		10	30

OVINI E CAPRINI	Spazio interno (superficie netta disponibile per gli animali)	Spazio esterno (spazi liberi, esclusi i pascoli)
	m²/capo	m²/capo
Pecore	1,5	2,5
Agnelli	0,35	0,5
Capre	1,5	2,5
Capretti	0,35	0,5

EQUINI	Spazio interno (superficie netta disponibile per gli animali)		Spazio esterno (spazi liberi, esclusi i pascoli)
	Peso vivo minimo (kg)	m²/capo [dimensioni dei box in funzione dell'altezza dei cavalli]	m²/capo
Equini da riproduzione e da ingrasso	Fino a 100	1,5	1,1
	Fino a 200	2,5	1,9
	Fino a 350	4,0	3
	Oltre 350	5 con un minimo di 1 m²/100 kg	3,7 con un minimo di 0,75 m²/100 kg

SUINI	Spazio interno (superficie netta a disposizione dei suini, vale a dire le dimensioni interne inclusi i trogoli ma escluse le mangiatoie in cui i suini non possono sdraiarsi)		Spazio esterno
	Peso vivo minimo (kg)	m ² /capo	m ² /capo
Scrofe in allattamento con suinetti fino allo svezzamento		7,5 per scrofa	2,5
Suini da ingrasso Suinetti svezzati, suini da allevamento, scrofette, verri da allevamento	Non superiore a 35 kg	0,6	0,4
	Superiore a 35 kg ma non > a 50 kg	0,8	0,6
	Superiore a 50 kg ma non > a 85 kg	1,1	0,8
	Superiore a 85 kg ma non > a 110 kg	1,3	1
	Superiore a 110 kg	1,5	1,2
Femmine da riproduzione della specie suina Scrofe asciutte gravide		2,5	1,9
Maschi da riproduzione della specie suina Verri		6 10 se vengono utilizzati recinti per la monta naturale	8

1. Riproduttori Gallus gallus destinati alla produzione di uova da cova per future galline ovaiole e riproduttori Gallus gallus destinati alla produzione di uova da cova per futuri Gallus gallus da ingrasso

Età	≥ 18 settimane
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Numero massimo di volatili riproduttori per m ² della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame	6
Trespoli per volatili riproduttori per future galline ovaiole Lunghezza minima del trespolo per volatile in cm	18
Nidi	7 femmine per nido o in caso di nido comune 120 cm²/femmina
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno	
Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m²	4

2. Pollastrelle e maschi di galline ovaiole

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Densità di allevamento per m ² della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame	21 kg di peso vivo/m²
Trespoli e/o zone di riposo sopraelevate	Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate: minimo 10 cm per trespolo/volatile oppure minimo 100 cm ² per zona di riposo sopraelevata/volatile
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m ²	1

3. Galline ovaiole incluse linee genetiche allevate con duplice finalità per la
produzione di carne e di uova

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Numero massimo di volatili per m ² della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame	6
Trespoli Lunghezza minima del trespolo per volatile in cm	18
Nidi	7 galline ovaiole per nido o in caso di nido comune 120 cm ² / gallina ovaiole
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m ²	4

4. Pollame da ingrasso Gallus gallus

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Numero massimo di volatili per m ² della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame	21 kg di peso vivo/m ²
Trespoli e/o zone di riposo sopraelevate	Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate: minimo 5 cm per trespolo/volatile oppure minimo 25 cm ² per zona di riposo sopraelevata/volatile
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno dei ricoveri fissi Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m ²	4
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno dei ricoveri mobili Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m ²	2,5

5. Pollame da ingrasso Gallus gallus: capponi e pollastre da ingrasso

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Densità di allevamento per m ² della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame	21 kg di peso vivo/m ²
Trespoli e/o zone di riposo sopraelevate	Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate: minimo 5 cm per trespolo/volatile oppure minimo 25 cm ² per zona di riposo sopraelevata/volatile
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m ²	4

6. Pollame da ingrasso diverso da Gallus gallus: tacchini Meleagris gallopavo commercializzati interi per l'arrosto o destinati al taglio

<p>Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno</p> <p>Densità di allevamento per m²della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame</p>	<p>21 kg di peso vivo/m²</p>
<p>Trespoli e/o zone di riposo sopraelevate</p>	<p>Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate: minimo 10 cm per trespolo/volatile oppure minimo 100 cm² per zona di riposo sopraelevata/volatile</p>
<p>Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno</p> <p>Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m²</p>	<p>10</p>

7. Pollame da ingrasso diverso da Gallus gallus: oche Anser anser domesticus

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Densità di allevamento per m ² della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame	21 kg di peso vivo/m ²
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m ²	15

8. Pollame da ingrasso diverso da Gallus gallus: anatre di Pechino *Anas platyrhynchos domesticus*; anatre mute *Cairina moschata* e ibridi e anatre Mulard *Cairina moschata* × *Anas platyrhynchos*

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Densità di allevamento per m ² della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame	21 kg di peso vivo/m ²
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m ²	4,5

9. Pollame da ingrasso diverso da Gallus gallus: faraone Numida meleagris f. domestica

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno Densità di allevamento per m ² della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame	21 kg di peso vivo/m ²
Trespoli e/o zone di riposo sopraelevate	Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate: minimo 5 cm per trespolo/volatile oppure minimo 25 cm ² per zona di riposo sopraelevata/volatile
Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m ²	4

CONIGLI SPAZI INTERNI	<p>Spazio interno (zona utilizzabile netta per animale escluse le piattaforme per m²/capo) per l'area di riposo</p> <p>Ricovero fisso</p>	<p>Spazio interno (zona utilizzabile netta per animale escluse le piattaforme per m²/capo) per l'area di riposo</p> <p>Ricovero mobile</p>
Femmina in allattamento con cuccioli fino allo svezzamento	<p>0,6 m²/femmina con coniglietti se il peso vivo della femmina è inferiore a 6 kg</p> <p>0,72 m²/femmina con coniglietti se il peso vivo della femmina è superiore a 6 kg</p>	<p>0,6 m²/femmina con coniglietti se il peso vivo della femmina è inferiore a 6 kg</p> <p>0,72 m²/femmina con coniglietti se il peso vivo della femmina è superiore a 6 kg</p>
Femmine gravide e riproduttrici	<p>0,5 m²/femmina gravida o riproduttrice se il peso vivo della femmina è inferiore a 6 kg</p> <p>0,62 m²/femmina gravida o riproduttrice se il peso vivo della femmina è superiore a 6 kg</p>	<p>0,5 m²/femmina gravida o riproduttrice se il peso vivo della femmina è inferiore a 6 kg</p> <p>0,62 m²/femmina gravida o riproduttrice se il peso vivo della femmina è superiore a 6 kg</p>
<p>Conigli da ingrasso dallo svezzamento alla macellazione</p> <p>Conigli da rimonta (dalla fine dell'ingrasso a 6 mesi)</p>	0,2	0,15
Maschi adulti	<p>0,6</p> <p>1 se il maschio riceve le femmine per l'accoppiamento</p>	<p>0,6</p> <p>1 se il maschio riceve le femmine per l'accoppiamento</p>

CONIGLI SPAZI ESTERNI	Spazio esterno (recinto all'aperto con vegetazione, di preferenza pascoli) (zona utilizzabile netta per animale escluse le piattaforme per m ² /capo) Ricovero fisso	Spazio esterno (zona utilizzabile netta per animale escluse le piattaforme per m ² /capo) Ricovero mobile
Femmina in allattamento con coniglietti fino allo svezzamento	2,5 m²/femmina con coniglietti	2,5 m²/femmina con coniglietti
Femmine gravide/riproduttive	2,5	2,5
Conigli da ingrasso dallo svezzamento alla macellazione	0,5	0,4
Conigli da rimonta (dalla fine dell'ingrasso a 6 mesi)		
Maschi adulti	2,5	2,5